NORME PER LA MESSA AL BANDO DELLE MINE ANTIPERSONA

Art. 8

Attività in favore delle vittime di mine antipersona

All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione".

Versione in vigore dal 18 novembre 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la messa al bando delle mine antipersona
Estremi	Legge 29 ottobre 1997, n. 374
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-messa-al-bando-delle-mine-antipersona/art-8-attivita-in-favore-delle-vittime-di-mine-antipersona

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it